

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1490 DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2018****che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 novembre 2017 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE al fine di innalzare la soglia di esenzione a 48 000 EUR. Tale misura speciale consentirebbe di esentare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (3) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 6 febbraio 2018 la Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dall'Ungheria agli altri Stati membri. Con lettera del 7 febbraio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa.
- (6) Poiché l'innalzamento della soglia darà luogo a una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e, di conseguenza, degli oneri amministrativi e dei costi di adempimento fiscale delle piccole imprese, è opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare la misura speciale per un periodo limitato. Il regime speciale per le piccole imprese è facoltativo, per cui i soggetti passivi avrebbero comunque la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2021 entri in vigore una direttiva volta a modificare tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
- (8) Secondo i dati forniti dall'Ungheria, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo che l'Ungheria riscuote allo stadio del consumo finale.
- (9) La misura speciale non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, in quanto l'Ungheria effettuerà un calcolo della compensazione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9).

